



GLOSSARIO



## **DEFINIZIONI CONDIVISE**

### **DA METTERE A DISPOSIZIONE DEGLI OPERATORI DEI CENTRI/OSSERVATORI DEL PROGETTO FAMI**

---

a cura dell'**UNAR**, Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali

## **QUALCHE INDICAZIONE PER UN OTTIMALE UTILIZZO DEL GLOSSARIO**

### **1) Cosa non è questo Glossario e cosa non si trova in questo Glossario**

- ▶ non è un manuale sulla discriminazione in generale e quindi qui non si trovano trattazioni esaustive dell'argomento, storia del problema, confronto fra vari sistemi di tutela e altre informazioni che invece si trovano nei manuali o nei libri che trattano di questi temi
- ▶ non è un'istruzione per l'inserimento delle segnalazioni nel database (per questo esiste un altro documento specifico) per cui qui non si trovano indicazioni operative su come compilare il format di inserimento casi nel database dell'UNAR
- ▶ non è un Glossario sulle discriminazioni per motivi diversi da razza e etnia, per cui qui non si trovano le definizioni che riguardano tutti gli altri tipi di discriminazione.

### **2) A cosa dovrebbe servire e perché è stato scritto questo Glossario**

Sarà capitato spesso a chi - per lavoro, volontariato o altro - si trova ad aver a che fare con persone di provenienza etnica, cultura, religione diverse dalla maggioranza di chi vive in Italia, di ascoltare o venire a conoscenza di storie in cui una persona racconta di essere stata discriminata o molestata proprio in quanto straniera, o per il colore della pelle, o in quanto appartenente ad una religione diversa da quella della maggioranza, o anche solo di aver incontrato particolari difficoltà. Questa la chiamiamo discriminazione "percepita" ma non è detto che si tratti di una vera e propria discriminazione per razza, etnia, religione o convinzioni personali. Questo Glossario intende fornire definizioni e criteri utili alla diagnosi della vicenda segnalata, cioè utili a verificare se la vicenda possa configurare una vera e

propria discriminazione diretta, indiretta o molestia per razza etnia, religione, convinzioni personali, *hate speech* o *hate crime* per gli stessi motivi.

### 3) Come è organizzato il Glossario

Il Glossario è organizzato in tre sezioni. Nella prima sono inseriti i termini cosiddetti trasversali.

Con questa dizione si indicano i termini che non sono caratteristici di uno specifico ambito (lavoro, casa ecc). Nella seconda sezione i termini sono presentati secondo uno schema a due livelli: la classificazione infatti tiene conto sia del tipo di discriminazione sia dei diversi ambiti nei quali può verificarsi la discriminazione o la molestia. Dalla combinazione di questi due livelli si originano combinazioni per ciascuna delle quali il glossario propone una definizione, per lo più costruita attraverso esempi e riferimenti a situazioni concrete. La terza parte è dedicata in modo specifico all’*“hate crime”* (crimine d’odio) e all’*“hate speech”* (discorso di odio).

### 4) che valore hanno le definizioni che si trovano nel Glossario

In generale, i termini scelti per comporre il glossario sono di due tipi:

► *teorico-concettuali*, ossia voci che definiscono una costruito teorico necessario per la comprensione dei tipi di discriminazione e delle dinamiche con le quali si presentano.

Nella selezione di questo primo insieme di termini si è tenuto conto di diverse fonti. Innanzitutto la normativa comunitaria e nazionale, in seconda battuta la documentazione delle agenzie comunitarie incaricate di approfondire la questione della parità di trattamento. Accanto alle fonti ufficiali, sono stati considerati anche contributi scientifici provenienti da differenti tradizioni disciplinari come statistica, sociologia, storia e psicologia sociale. Nel rispetto di un ovvio criterio di parsimonia sono stati privilegiati i termini con una maggiore generalità o, in alternativa, che individuavano fenomeni emergenti e inediti.

► *tecnico-operativi*, questo secondo tipo di voci, invece, definiscono passaggi, procedure e caratteristiche specifiche del sistema di segnalazione delle discriminazioni gestito da UNAR. La conoscenza dei termini tecnico-operativi è necessaria per una gestione corretta ed efficace delle segnalazioni di discriminazione.

L'UNAR ci tiene a precisare che l'utilizzo da parte sua e di coloro che collaborano con l'Ufficio di queste definizioni ha valore meramente operativo, serve cioè al solo scopo di poter usufruire di un linguaggio comune e di poter efficacemente rimuovere le discriminazioni segnalate. Pur non essendo arbitrarie in quanto si fondano sul dato normativo e sul contributo della giurisprudenza e delle dottrine, tali definizioni sono altresì utili a delimitare la competenza dell'UNAR e a fungere da indicazioni di indirizzo per le eventuali procedure di intervento dell'intero sistema UNAR.

## **PRIMA SEZIONE - TERMINI TRASVERSALI**

### **AZIONE POSITIVA**

Misure che hanno l'obiettivo di rimuovere le discriminazioni attraverso un riequilibrio delle asimmetrie di opportunità e condizioni, ripristinando una condizione di parità. La Carta dei diritti fondamentali dell'UE riconosce l'ammissibilità di azioni positive al fine di raggiungere le pari opportunità in tutti gli ambiti della vita sociale. Al concetto di azione positiva corrisponde l'obbligo positivo dello Stato di promuovere l'uguaglianza, che include le azioni positive dirette a diminuire o eliminare le condizioni che causano o contribuiscono a perpetuare le discriminazioni.

### **CITTADINANZA**

La cittadinanza è, nel diritto, la condizione della persona fisica (detta cittadino) alla quale l'ordinamento di uno Stato riconosce la pienezza dei diritti civili e politici. La cittadinanza, quindi, può essere vista come uno status del cittadino, ma anche come un rapporto giuridico tra cittadino e Stato. Le persone che sono prive della cittadinanza di uno Stato sono dette stranieri se hanno la cittadinanza di un altro stato, apolidi se non hanno alcuna cittadinanza.

### **COMPLAINT (Denuncia)**

Nella cultura giuridica comunitaria il termine complaint sta a indicare l'atto formale, compiuto per lo più attraverso appositi moduli e formulari, di denuncia di una discriminazione. Nell'ordinamento italiano corrisponde alla denuncia/querela che, al contrario di quanto avviene in altri paesi europei, può essere presentata solo all'autorità giudiziaria o alle forze dell'ordine. Una volta accertatane l'oggettività, le informazioni contenute nella denuncia possono essere usate, oltre che nel procedimento di rimozione della discriminazione, anche a fini di monitoraggio e analisi dei fenomeni discriminatori. In quest'ultimo caso si usa l'espressione complaint data. Questi ultimi pur essendo il riscontro maggiormente oggettivo della diffusione delle discriminazioni sono solo la "punta dell'iceberg" del fenomeno poiché una larga parte delle discriminazioni non viene denunciata.

## **CRIMINE D'ODIO O "HATE CRIME"**

Un crimine di odio è un reato motivato dall'intolleranza verso un particolare gruppo o persona. Affinché un reato sia qualificato come crimine di odio deve soddisfare due criteri: 1) l'azione deve essere ritenuta illegale dal codice penale della giurisdizione legale in cui è commesso; 2) il crimine deve essere commesso per motivazioni di pregiudizio.

Con motivazione di pregiudizio si intende che il responsabile ha scelto l'obiettivo del crimine sulla base di caratteristiche protette. Una 'caratteristica protetta' è una caratteristica fondamentale o centrale condivisa da un gruppo, come per esempio la "razza", la religione, l'etnia, la lingua o l'orientamento sessuale. L'obiettivo del crimine di odio può essere una persona, un popolo, una proprietà associata al gruppo che condivide una caratteristica protetta.

*Cfr. CEJI Facing facts : guidelines for monitoring of hate crimes and hate motivated incidents, Brussels, November 2012*

## **DIRITTI**

Insieme di principi e norme che sono stati stabiliti per favorire e regolare la convivenza tra membri di una comunità, fornendo regole oggettive di comportamento. In senso più ampio è ciò che ogni cittadino può rivendicare di fronte alla comunità.

## **DISCRIMINAZIONE**

La discriminazione è un comportamento che implica distinzione immotivata in quanto basata su un tratto personale della persona oggetto del comportamento. La discriminazione può sussistere sia quando si trattano in modo diverso persone che si trovano in condizioni personali uguali, sia quando si trattano in modo uguale persone che si trovano in situazioni personali differenti.

Gli elementi costitutivi della discriminazione sono:

- ▶ la differenza di trattamento rispetto agli altri individui o gruppi di individui;
- ▶ l'assenza di giustificazione per la differenza di trattamento.

La normativa comunitaria proibisce qualsiasi forma di discriminazione.

Non tutte le forme di discriminazione sono un problema di pari opportunità poiché possono darsi situazioni in cui il criterio, la prassi o la disposi-

zione alla base del comportamento discriminatorio sono oggettivamente giustificate da una finalità legittima e i mezzi impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e necessari.

### **DISCRIMINAZIONE DIRETTA**

Si ha discriminazione diretta quando per motivi di razza, origine etnica, credo religioso o personale, e nazionalità, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe un'altra in una situazione analoga

### **DISCRIMINAZIONE INDIRETTA**

Si ha discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri possono mettere le persone di una determinata razza, origine etnica, che professano un credo religioso o personale in una posizione di particolare svantaggio rispetto ad altre persone.

### **DISCRIMINAZIONE ISTITUZIONALE**

Quando un ente pubblico o una qualsiasi altra istituzione manca di fornire un servizio appropriato e professionale o prevede una norma o un regolamento che pregiudicano una particolare categoria di persone si configura una discriminazione istituzionale. La principale caratteristica di questa forma di discriminazione è che si esplica in modo impersonale attraverso regolamenti, procedure e prassi.

### **DISCRIMINAZIONE “A PRIMA VISTA”**

#### **(Prima Facie Case Of Discrimination)**

Il termine, in uso nel linguaggio giuridico anglosassone, indica una situazione nella quale sono state raccolte indicazioni sufficienti da lasciar supporre la presenza di una discriminazione, ma mancano ancora evidenze stringenti per determinarne l'effettivo sussistere. Il termine è usato soprattutto per indicare la fase istruttoria di un caso di discriminazione, fase nella quale l'ente preposto a verificare la sussistenza del caso raccoglie informazioni e prove accessorie rispetto a quelle acquisite al momento della denuncia da parte della vittima.



## **DISCRIMINAZIONE PERCEPITA**

Nelle indagini sui gruppi “a rischio di discriminazione” (ad es. le “victim survey”), con discriminazione percepita si indica l’atteggiamento di un soggetto rispetto all’appartenenza a un gruppo sociale potenzialmente discriminato. Tipicamente questo atteggiamento viene raccolto attraverso domande che hanno la seguente struttura: “Lei pensa che le persone appartenenti al suo gruppo sociale siano discriminate?” La percezione della discriminazione non necessariamente implica che la persona sia stata effettivamente vittima di un qualche episodio di discriminazione.

## **DISCRIMINAZIONE MULTIPLA**

Una discriminazione non è sempre riferibile a un unico fattore come, ad esempio, l’identità di genere, il colore della pelle, le convinzioni religiose, l’orientamento sessuale o la disabilità. Si parla di discriminazione multipla nel caso in cui siano compresenti più fattori discriminatori. Il caso tipico è la discriminazione delle donne straniere di religione islamica che possono venire discriminate in quanto donne, di origine non italiana e di religione non maggioritaria. *Cfr. M. BELL, I. CHOPIN, F. PALMER, Developing Anti-Discrimination Law in Europe. The 25 EU Member States compared, European Network of Independent Experts in the non-discrimination field, , European Commission, Directorate-General for Employment, Social Affairs and Equal Opportunities, Unit G.2, Brussels, July 2007*

## **DISCRIMINAZIONE MULTIPLA ADDITIVA**

È una particolare forma di discriminazione multipla nella quale la discriminazione risulta da più fattori disgiunti tra loro, ossia una persona è discriminata in una determinata situazione per un fattore e in un’altra situazione per un altro fattore. Ad esempio si ha una discriminazione additiva se una donna con disabilità all’inizio di nuovo lavoro non ottiene la copertura assicurativa completa a causa della sua menomazione. Successivamente, sempre la stessa donna scopre che i suoi colleghi uomini, a parità di mansioni e qualifiche percepiscono un salario superiore. In questo caso, la persona è stata prima discriminata in quanto disabile, poi in quanto donna. *Cfr. M. BELL, I. CHOPIN, F. PALMER, Developing Anti-Discrimination Law in Europe. The 25 EU Member States compared, European Network of In-*

*dependent Experts in the non-discrimination field, European Commission, Directorate-General for Employment, Social Affairs and Equal Opportunities, Unit G.2, Brussels, July 2007*

### **DISCRIMINAZIONE MULTIPLA INTER-SEZIONALE**

Con discriminazione inter-sezionale si indica una forma di discriminazione multipla nella quale una persona è discriminata in base a diversi fattori che interagiscono tra loro e che pertanto sono inseparabili. Ad esempio, il racial profiling è una discriminazione inter-sezionale poiché il profilo criminale viene delineato considerando una serie di caratteristiche (colore della pelle, sesso, età) come predittive della propensione a delinquere.

*Cfr. M. BELL, I. CHOPIN, F. PALMER, Developing Anti-Discrimination Law in Europe. The 25 EU Member States compared, European Network of Independent Experts in the non-discrimination field, , European Commission, Directorate-General for Employment, Social Affairs and Equal Opportunities, Unit G.2, Brussels, July 2007*

### **DISCRIMINAZIONE MULTIPLA AMPLIFICATRICE**

Discriminazione amplificatrice, si riferisce a una situazione nella quale una persona è discriminata in base a due o più fattori concomitanti. In un caso del genere i due fattori agiscono alimentandosi l'un l'altro in modo cumulativo. Esempio: una donna lesbica si candida per l'elezione di un organo esecutivo. La sua candidatura non va a buon fine perché da un lato le donne non sono ritenute all'altezza di assumere una simile funzione e dall'altro gli omosessuali non sono visti di buon occhio nei posti di potere.

*Cfr. M. BELL, I. CHOPIN, F. PALMER, Developing Anti-Discrimination Law in Europe. The 25 EU Member States compared, European Network of Independent Experts in the non-discrimination field, , European Commission, Directorate-General for Employment, Social Affairs and Equal Opportunities, Unit G.2, Brussels, July 2007*

### **DISCRIMINAZIONE STATISTICA**

È l'esclusione di individui da una qualsiasi attività a causa della probabilità statistica di comportamento del gruppo di appartenenza, piuttosto che in relazione alle caratteristiche personali. Su questa base un datore di la-

voro può scegliere di non assumere una persona anche se questa persona non si è mai comportata nel modo che presume il potenziale datore di lavoro. Sebbene possa apparire una forma di discriminazione senza pregiudizio (basata sulla presunta ricorrenza di alcuni comportamenti), spesso si tratta di un modo per mascherare il pregiudizio. Un esempio, in tal senso, è dato dalla discriminazione statistica per la quale si tende a non assumere donne al di sotto dei 35 anni, con la convinzione che nel volgere di qualche tempo la maggior parte deciderà di avere un figlio, divenendo così improduttiva perché in congedo di maternità.

*Cfr. M. LIEBERMAN, R.E. HALL, Principi di economia, 3° ed., Maggioli, Sant'Arcangelo di Romagna, 2014 (ed. or. 2004), pp. 349-352.*

### **DISCRIMINAZIONE SU INTERNET (Digital discrimination)**

I social network sono uno spazio sociale nel quale in virtù di un relativo anonimato e di norme sociali più lasche, i comportamenti ostili, offensivi e verbalmente violenti possono essere favoriti. Con l'espressione inglese "digital discrimination" si indica un composito insieme di fenomeni discriminatori che si esplicano per lo più in forma scritta e tendono a coinvolgere persone mediamente giovani (a causa del digital divide con il segmento adulto della popolazione).

*Cfr. ASSOCIATED PRESS, NORC CENTER FOR PUBLIC AFFAIRS RESEARCH, MTV, Teens, Young Adults and digital discrimination, November, 2013 (<http://www.apnorc.org/>).*

### **DISCRIMINAZIONE SISTEMICA**

Con quest'espressione si intende una forma complessa e articolata di discriminazione che opera sia a livello micro (interpersonale) sia a livello macro (istituzionale, politico, legislativo) originando una situazione nella quale le persone sono trattate sistematicamente in modo discriminatorio e vivono una situazione di oggettivo svantaggio in molti ambiti del vivere sociale. Il caso più citato in merito alle forme di discriminazione sistemica riguarda le comunità di origine Rom.

### **EQUALITY BODY**

Nel 2000 l'UE ha stabilito l'obbligo per tutti gli Stati membri di creare uno o più organismi impegnati con la promozione della parità di trattamento

di tutte le persone, senza alcuna discriminazione. Gli Equality body europei sono riuniti in una rete denominata Equinet. UNAR è membro di Equinet.

## EQUALITY DATA

Con equality data si indicano le statistiche utili a determinare estensione e caratteristiche di base dei fenomeni discriminatori. Si possono distinguere tre tipi di equality data:

- ▶ le “statistiche di risultato”, ovvero dalle differenze di performance in settori come l’occupazione, l’educazione, la salute. Queste differenze vengono misurate sulla base di dati provenienti dalla statistica ufficiale, ad esempio, l’indagine sulle forze di lavoro è usata per verificare le differenze nei risultati occupazionali all’interno di sottogruppi specifici di popolazione (italiani vs. immigrati, uomini vs. donne, giovani vs. adulti).
- ▶ Le indagini sulle esperienze di discriminazione (victim survey). Tramite indagini su sottopopolazioni “a rischio” è possibile avere una stima sufficientemente affidabile della discriminazione chiedendo agli intervistati con quale frequenza sono stati fatti oggetto di condotte discriminatorie.
- ▶ I complaints data consistono nelle informazioni desumibili dall’attività di contrasto alla discriminazione e sostegno alle vittime realizzata da soggetti istituzionali come la polizia e da agenzie specializzate appartenenti anche al cosiddetto terzo settore.

Denunce e segnalazioni alle autorità competenti rappresentano la “punta dell’iceberg” della discriminazione poiché non tutti gli episodi discriminatori vengono denunciati o segnalati alla polizia o ad altre autorità.

*Cfr. MAKKONEN, T. (2007), European Handbook on Equality Data. Why and how to build to a national knowledge base on equality and discrimination on the grounds of racial and ethnic origin, religion and belief, disability, age and sexual orientation, European Commission, Directorate-General for Employment, Social Affairs and Equal Opportunities, Unit G.4, Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities.*

## ETNICIZZAZIONE

L’eticizzazione è un particolare tipo di riduzionismo che consiste nel ricondurre i diversi aspetti della personalità di un soggetto alla sua origine etnica/nazionale. L’appartenenza etnica risulta così essere l’unico tratto sa-

liente e rilevante all'interno delle relazioni che la persona intrattiene. Per cui qualsiasi sia il contesto nel quale ci si muove si sarà sempre identificati come appartenenti a una specifica etnia. Processi di etnicizzazione sono molto presenti nel mercato del lavoro. L'esempio, tipico è quello della lavoratrice domestica che nel linguaggio comune viene spesso chiamata "la filippina".

*Cfr. R. GALLISSOT, M. KILANI, A. RIVERA, L'imbroglio etnico in quattordici parole-chiave, Bari, Dedalo, 1997.*

### **ETHNICAL PROFILING**

L'uso o l'influenza di stereotipi razziali, etnici e religiosi da parte delle forze di polizia nelle proprie attività e con riferimento alle decisioni concernenti il fermo, l'arresto, la perquisizione, l'identificazione ed il controllo dei documenti delle persone, l'inserimento di dati personali in database, la raccolta di informazioni di intelligence e rispetto ad altre tecniche investigative come, ad esempio, il comportamento individuale o la corrispondenza con la descrizione di una persona sospettata.

*J. GOLDSTON, Ethnic profiling and counter-Terrorism: Trends, Dangers and Alternatives, Anti-Racism and Diversity Intergroup, European Parliament, 6 June 2006, Brussels.*

### **ETNIA**

Con etnia si identifica una comunità caratterizzata da omogeneità di lingua, cultura, tradizioni e memorie storiche, stanziata tradizionalmente su un determinato territorio.

### **EXTRACOMUNITARIO**

Letteralmente, l'aggettivo "extracomunitario" indica le persone che provengono da paesi non appartenenti all'Unione europea. C'è da osservare che, a rigore, il termine dovrebbe applicarsi a tutti i cittadini di Paesi non-UE, per esempio anche ai cittadini svizzeri, norvegesi, statunitensi, israeliani e così via. Sappiamo invece per esperienza quotidiana che non è così: quando si parla di "extracomunitari" si allude quasi esclusivamente agli immigrati che vengono dall'Africa o dall'Albania o dai territori curdi, spesso in condizioni disperate. Definirli "extracomunitari", significa censurare altre etichette possibili, più esplicite e referenziali, ma meno "politicamente corrette".

## **TIPO DI DISCRIMINAZIONE O “GROUND”**

Indica il tratto personale rispetto al quale si esplica una discriminazione cioè il motivo per il quale si viene discriminati o molestati.

L'individuazione di ciò che rientra all'interno dei singoli ground di discriminazione è conseguenza di una mera convenzione e non implica da parte dell'UNAR adesione ad alcuna teoria sociologica, giuridica o culturale in merito. Così nella discriminazione per razza/etnia l'UNAR raccoglie le segnalazioni di chi afferma di essere stato discriminato per ciò che solitamente viene indicato con i seguenti termini: razza, caratteri fisici (es. colore della pelle, forma degli occhi ecc.), origine etnica/nazionale, ascendenza, provenienza familiare, appartenenza ad una minoranza nazionale, lingua, luogo di nascita.

## **FLAMING**

Nel gergo di Internet un flame (dall'inglese per “fiamma”) è un messaggio deliberatamente ostile e provocatorio inviato da un utente alla comunità o a un altro individuo specifico; flaming è l'atto di inviare tali messaggi, flamer chi li invia, e flame war (“guerra di fiamme”) è lo scambio di insulti che spesso ne consegue, paragonabile a una “rissa virtuale”. Il flaming è contrario alla netiquette, ed è uno degli strumenti utilizzati dai troll (persona che interagisce con gli altri utenti tramite messaggi provocatori, irritanti, fuori tema o semplicemente senza senso, con l'obiettivo di disturbare la comunicazione e fomentare gli animi per attirare l'attenzione su di sé e disturbare l'interazione del gruppo).

Cfr. P. WALLACE, *The psychology of the Internet*, Cambridge (UK), Cambridge University Press, 1999.

## **HATE SPEECH**

Lo hate speech - espressione spesso tradotta in italiano con la formula “incitamento all'odio” - è un'espressione per indicare qualsiasi parola o discorso che abbia come obiettivo esclusivo l'esprimere odio e ostilità verso una persona o un gruppo, provocando reazioni violente contro quel gruppo o da parte di quel gruppo.

*(Per approfondimenti si veda la terza parte del Glossario dedicata a questo tema)*

## **IMPATTO DIFFERENZIALE**

La discriminazione crea delle differenze misurabili tra i risultati degli appartenenti a un determinato gruppo sociale (minoritario per numero o per potere) e il gruppo maggioritario. Tali differenze possono essere osservate in diversi contesti: nelle condizioni di vita e nei bisogni, nei tassi di partecipazione, nell'accesso alle risorse e al loro sviluppo, nella gestione del patrimonio, rispetto al potere decisionale e all'immagine pubblica. Con l'espressione "impatto differenziale" si fa riferimento alla necessità che qualsiasi misura presa per la rimozione delle disparità non abbia un diverso impatto sui diversi target d'intervento.

## **INTEGRAZIONE**

Il concetto d'integrazione indica la capacità di confrontare e di scambiare - in una posizione di parità e di partecipazione - valori, norme, modelli di comportamento, sia da parte della persona straniera che da parte della società ospitante. L'integrazione è, quindi, quel processo graduale col quale i nuovi residenti diventano dei partecipanti attivi alla vita economica, sociale, civica, culturale e spirituale del paese d'immigrazione.

## **ISTRUZIONI A (o "ordine di") DISCRIMINARE**

Configura "istruzione a o ordine di" discriminare, l'attuazione di un comportamento discriminatorio su sollecitazione o di una terza persona gerarchicamente sovra-ordinata o di un documento organizzativo che impone a tutti coloro che vi sono sottoposti di tenere comportamenti discriminanti. Ad esempio, quando un'agenzia immobiliare emana regolamenti interni tesi a escludere gli stranieri dalle transazioni relative a una certa tipologia di alloggi nel timore che la presenza di immigrati possa far calare il valore degli immobili. Questo comportamento è espressamente previsto dall'art. 2 n. 4 del D.Lvo 215/03 che lo considera equivalente alla discriminazione.

## **LUNGO-SOGGIORNANTI**

Sono coloro che sono in possesso del "permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo" (che, dal 2007, ha sostituito la "carta di soggiorno per cittadini stranieri"). Questo documento può essere richiesto al questore del luogo ove si ha la residenza, per sé e per i propri fami-

liari. Si tratta di un permesso di soggiorno a tempo indeterminato e può essere richiesto solo da chi possiede un permesso di soggiorno in corso di validità da almeno 5 anni, ha la disponibilità di un reddito minimo non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale, e ha superato un test di conoscenza della lingua italiana. Non può essere rilasciato a chi è pericoloso per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato.

Con Decreto Legislativo 13 febbraio 2014, n. 12, questo permesso può essere rilasciato anche ai beneficiari di protezione internazionale (rifugiati e titolari di protezione sussidiaria) e ai loro familiari. Con il permesso di soggiorno UE è possibile:

- ▶ entrare in Italia senza visto;
- ▶ circolare liberamente nel territorio dello Spazio Schengen per 90 giorni, per turismo;
- ▶ svolgere un'attività lavorativa subordinata o autonoma, salvo quelle che la legge espressamente riserva al cittadino italiano o vieta allo straniero;
- ▶ soggiornare, anche per motivi di lavoro, in un altro Stato Schengen, anche per un periodo superiore ai 90 giorni, nel rispetto comunque della norma in vigore nell'altro Paese membro;
- ▶ usufruire, sempre che sia dimostrata l'effettiva residenza dello straniero nel territorio nazionale, delle prestazioni di assistenza sociale, di previdenza sociale, di quelle relative ad erogazioni in materia sanitaria, scolastica e sociale, di quelle relative all'accesso a beni e servizi a disposizione del pubblico, compreso l'accesso alla procedura per l'ottenimento di alloggi di edilizia residenziale pubblica, salvo che sia diversamente disposto;
- ▶ partecipare alla vita pubblica locale, con le forme e nei limiti previsti dalla vigente normativa;
- ▶ usufruire dei servizi e delle prestazioni erogate dalla pubblica amministrazione.

*(Fonte sito della Polizia di Stato: [www.poliziadistato.it](http://www.poliziadistato.it))*

## **MEDIAZIONE CIVILE**

La mediazione civile è un procedimento di composizione stragiudiziale delle controversie, è un'attività svolta da un professionista con requisiti di terzietà, finalizzata alla ricerca di un accordo amichevole per la compo-



zione di una controversia, anche con formulazione di una proposta per la risoluzione della lite. Il mediatore è la persona fisica che, individualmente o collegialmente, svolge la mediazione, rimanendo priva, in ogni caso, del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del procedimento di mediazione. La mediazione è gratuita per i soggetti che avrebbero beneficiato del gratuito patrocinio nel giudizio in tribunale.

### **MEDIAZIONE DEI CONFLITTI**

La mediazione è un processo attraverso cui le parti in causa si rivolgono ad una terza che opera con funzioni di mediatore per limitare gli effetti indesiderabili conseguenti a un qualsiasi conflitto. Obiettivo della mediazione è ristabilire il dialogo tra le parti e raggiungere una soluzione che le soddisfi tutte. *Cfr. S. CASTELLI, La mediazione, teorie e tecniche, Milano, Raffaello Cortina, 1996.*

### **MICRO-AGGRESSIONI**

Il termine micro-aggressione indica brevi scambi comunicativi, espressi in forma verbale e non verbale, contenenti messaggi volti a denigrare alcuni individui a causa del loro gruppo di appartenenza. Il termine è stato coniato negli anni '70 nell'ambito di una serie di studi sul pregiudizio nei confronti delle persone afro-americane. Le micro-aggressioni sono quasi sempre espresse in modo automatico o inconscio, per questo motivo non sono considerate offensive dalle persone che le formulano. Una situazione nelle quali le micro-aggressioni sono particolarmente frequenti sono i social media: commenti, post e tweet possono contenere espressioni all'apparenza ironiche o innocenti, ma che nel concreto sono ostili e offensive.

*Cfr. D.W. SUE, Micro-aggressions in Everyday Life. Race, Gender, and Sexual Orientation, John Wiley & Sons, Hoboken [N.J.] 2010.*

### **MOLESTIE**

È da considerarsi molestia qualsiasi comportamento indesiderato adottato per motivi di razza, origine etnica, credo religioso o personale, avente lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una persona e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante od offensivo.

*Cfr. UE, Direttiva 2000/78*

## **MORAL SUASION**

In generale, con moral suasion (persuasione morale) s'intende il potere intrinseco che può essere esercitato da una qualsiasi autorità, con obblighi di vigilanza e garanzia, in un determinato campo. La moral suasion è un'azione che ha l'obiettivo di indurre i soggetti vigilati ad un comportamento moralmente e socialmente corretto, evitando di ricorrere in modo diretto ai poteri che la legislazione dispone per l'esercizio delle funzioni di vigilanza. In quanto *super partes*, l'organismo svolge azione di persuasione morale facendo leva sull'importanza del proprio ruolo.

## **NAZIONALITÀ**

Per "nazionalità" si intende l'appartenenza a una nazione intesa come la condivisione di radici etniche, lingua, tradizione e storia. La nazionalità è legata alla persona fisica. Il termine talvolta è usato impropriamente come sinonimo di cittadinanza, indica invece l'appartenenza ad una nazione, condizione questa che in alcuni ordinamenti può avere rilevanza giuridica a prescindere dalla cittadinanza.

## **ORGANIZZAZIONE DI ADVOCACY**

Advocacy, letteralmente "patrocinio", significa farsi promotore e patrocinare attivamente la causa di qualcun altro. Un'organizzazione di advocacy di norma è basata sul volontariato e agisce mobilitando in modo strategico informazioni e altre risorse (economiche, politiche, ecc.) al fine di modificare le decisioni politiche, i comportamenti collettivi ed individuali, così da migliorare la situazione sociale di singoli o comunità.

## **PARI OPPORTUNITÀ**

Per pari opportunità si intende il principio giuridico per il quale è compito dello Stato rimuovere qualsiasi ostacolo alla partecipazione economica, politica e sociale di un individuo, quale che sia la ragione (origine etnica, genere, razza e, disabilità, età, orientamento sessuale religione e convinzioni personali) per la quale l'ostacolo si è venuto a costituire.

## **PREGIUDIZIO**

Per pregiudizio s'intende la tendenza a considerare in modo ingiustifica-

tamente sfavorevole le persone che appartengono ad un determinato gruppo sociale. Il pregiudizio è un'opinione preconstituita, un giudizio preventivo affrettato o avventato, privo di giustificazione razionale o emesso a prescindere da una conoscenza precisa dell'oggetto e tale da impedire valutazioni corrette. Esso denota un atteggiamento di antipatia - sino all'ostilità aggressiva - nei confronti di un gruppo umano caratterizzato sotto il profilo razziale, culturale, linguistico o religioso. Il pregiudizio va però concettualmente distinto dalla discriminazione. Quest'ultima si rappresenta come l'esito di processi sociali - affidati ai comportamenti quotidiani o addirittura alle norme giuridiche - che mirano a negare o limitare concretamente le rivendicazioni d'identità e di rappresentatività istituzionale del gruppo umano oggetto del pregiudizio.

### **PROFILAZIONE ETNICA**

Con questo termine - traduzione dell'inglese "ethnic profiling" - si intende indicare il modo di agire delle forze dell'ordine e di tutti i soggetti ai quali compete per legge l'uso legittimo della forza, nelle attività di loro competenza quali per esempio fermo, arresto, perquisizione, identificazione, controllo dei documenti, inserimento di dati personali in database, raccolta di informazioni di intelligence, quando la decisione su chi sottoporre a queste azioni - peraltro legittime - sia fondata in modo esclusivo o prevalente su stereotipi razziali, etnici e religiosi piuttosto che su altre tecniche investigative come, ad esempio, il comportamento individuale o la corrispondenza con la descrizione di una persona sospettata.

### **PROTEZIONE SUSSIDIARIA (STRANIERI TITOLARI DI...)**

Uno straniero, entrando nel nostro Paese, può fare richiesta di riconoscimento dello status di "rifugiato" o comunque di "protezione internazionale" all'ufficio di polizia di frontiera o alla Questura. A decidere sulla richiesta sarà un'apposita "Commissione Territoriale per il riconoscimento dello status di rifugiato". Chi non possiede i requisiti per essere riconosciuto "rifugiato" (NB rifugiato è colui che non può e non vuole far ritorno nel Paese dal quale proviene a causa del timore di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le proprie opinioni politiche) può essere ammesso

alla “protezione sussidiaria” se nei suoi confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese dal quale proviene, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno (condanna a morte o all’esecuzione della pena di morte; tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante; minaccia grave e individuale alla vita o alla persona derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale). La Commissione territoriale, qualora non riconosca lo status di rifugiato e neppure la protezione sussidiaria, può trasmettere gli atti del procedimento al questore, affinché sia rilasciato il permesso di soggiorno per motivi umanitari, qualora ritenga che sussistano gravi motivi di carattere, appunto, umanitario. Le persone titolari di permesso di “protezione sussidiaria” sono state recentemente (L. 97 del 2013) ammesse a godere di una più ampia gamma di diritti lavorativi e sociali, come avvenuto per i titolari di permesso per lungo soggiornanti.

### **PUBBLICO IMPIEGO (ACCESSO AL) DELLO STRANIERO**

Si tratta della possibilità per colui che sia privo di cittadinanza italiana di poter essere assunto direttamente, con contratto di lavoro subordinato, da un Ente pubblico (Comune, Regione, ASL ecc). Tale possibilità dipende strettamente dal tipo di mansioni richieste. Il criterio generale è che le attività che costituiscono esercizio della potestà statale o che vengono esercitate nel precipuo interesse della nazione possono essere esercitate solamente da cittadini italiani. Il secondo criterio è che i cittadini con cittadinanza della UE sono equiparati anche in questo ai cittadini italiani. La materia è stata recentemente regolata dalla L. 97/2013 che ha parzialmente abrogato la normativa precedente. Non rientrano in tutto questo i rapporti di lavoro di cui possono essere titolari cittadini stranieri alle dipendenze di soggetti privati (ditte, associazioni ecc) aggiudicatari di appalti di progetti o servizi presso enti pubblici.

### **RAZZA**

Con “razza” si intende il concetto alla base delle teorie razziali, in quanto distinte dalla discriminazione razziale come comportamento. La storia del termine è antica. Volendosi limitare alle forme contemporanee, possiamo dire che il termine razza è stato usato per identificare la superiorità di alcuni

gruppi umani, accomunati da presunte affinità biologiche, rispetto ad altri. Razza è il termine fondamentale dell'impianto ideologico di dottrine come il nazismo tedesco e l'apartheid sudafricano. La scienza ha tuttavia ampiamente dimostrato che le razze non esistono. Dal punto di vista formale l'ONU condannò l'uso del termine con la Dichiarazione sulla razza dell'UNESCO (1950) e con una Convenzione del 1965 che definì discriminazione razziale ogni differenza, esclusione e restrizione dalla parità dei diritti in base a razza, colore della pelle e origini nazionali ed etniche. Nel 2000, la giornata del 21 marzo è stato proclamato giornata mondiale contro il razzismo. Cfr. Imanuel Geiss, "Razzismo" in Enciclopedia delle sociali, Istituto dell'Enciclopedia italiana, Roma, 1997, vol. VII, pp. 252-261

### **RICHIEDENTE ASILO**

È una persona che, trovandosi fuori dal Paese in cui ha residenza abituale, non può o non vuole tornarvi per il timore di essere perseguitata per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche. Può richiedere asilo nel nostro Paese presentando una domanda di riconoscimento dello "status di rifugiato".

### **RIFUGIATO**

Il rifugiato è colui che è costretto a lasciare il proprio paese a causa di persecuzione per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le opinioni politiche (Convenzione di Ginevra, 1951). A differenza del migrante, egli non ha scelta: non può tornare nel proprio paese d'origine se non a scapito della propria sicurezza e incolumità. Dal punto di vista giuridico-amministrativo, un rifugiato è una persona cui è riconosciuto lo status di rifugiato.

### **RITORSIONE**

Con il termine ritorsione si intendono tutti quei comportamenti, trattamenti o altre conseguenze pregiudizievoli posti in essere nei confronti di una persona quale reazione ad una qualsiasi attività diretta ad ottenere la parità di trattamento. Questi comportamenti sono equiparati nella tutela alle discriminazioni (cfr art 4 bis D.Lvo 215/03)

## **SEGREGAZIONE**

Per segregazione s'intende una rigida separazione dalla maggioranza della popolazione degli appartenenti a un gruppo minoritario. Agisce essenzialmente su base spaziale, prevedendo luoghi separati, per l'uno e per l'altro gruppo (quartieri di residenza, luoghi di ritrovo, accesso a professioni e cariche pubbliche, a scuole e servizi). Il separatismo è l'ideologia che sostiene la pratica della segregazione. L'esempio più conosciuto di segregazione è l'apartheid, termine coniato nell'Unione Sudafricana per designare la politica di segregazione razziale e il sistema istituzionale e sociale in cui tale politica si è tradotta.

## **STEREOTIPO**

(Stereos = rigido, Tupos = impronta). È un insieme coerente abbastanza rigido di credenze che un certo gruppo condivide rispetto a un altro gruppo o categoria sociale. Gli stereotipi si contraddistinguono per la generalizzazione e l'assolutizzazione del proprio punto di vista e della propria esperienza. Lo stereotipo è un insieme di credenze, rappresentazioni ipersemplicate della realtà e opinioni rigidamente connesse tra di loro, che un gruppo sociale associa a un altro gruppo, semplificazioni grossolane e piuttosto rigide che il nostro intelletto costruisce quali "scorciatoie" per comprendere l'infinita complessità del mondo esterno.

## **STIGMA**

La parola di origine greca stigma, anticamente, era usata per indicare persone (come schiavi, ladri o traditori) che in quanto tali erano portatori di una caratteristica meritevole di disapprovazione. Secondo la formulazione, ormai classica, di Erving Goffman per stigma si intendono i "segni fisici che vengono associati agli aspetti insoliti e criticabili della condizione morale di chi li manifesta". Può essere dunque uno stigma qualsiasi segno più o meno visibile che rimanda, implicitamente o esplicitamente, a una differenza percepita come scarto negativo rispetto alla norma: il colore della pelle, una menomazione fisica, ma anche un episodio biografico sconveniente o, addirittura, l'essere sovrappeso. Il processo di stigmatizzazione si articola, sempre secondo Goffman, in quattro fasi: (i) scelta delle differenze da trasformare in stigma, (ii) attribuzione di stereotipi ne-

gativi alle differenze, (iii) attuazione di comportamenti che inferiorizzano la persona portatrice dello stigma, (iv) effettiva perdita di status sociale dell'individuo stigmatizzato.

### **UNDER RECORDING**

Si parla di “under recording” quando ci si riferisce alla prassi degli operatori che, incaricati a qualsiasi livello di registrare i fatti discriminatori di cui vengono a conoscenza (a prescindere dalle segnalazioni delle vittime o testimoni), non li registrano come tali o perché riscontrano in essi una mancanza o insufficienza dei requisiti propri della discriminazione o della molestia, o perché loro stessi sottovalutano determinati elementi del fatto o delle loro conseguenze. È difficile stimare il fenomeno. L'operatore deve comunque tenere presente che si può correre questo rischio. E le conseguenze possono essere di diverso tipo: prima di tutto, se un episodio non viene registrato come discriminazione o molestia, non si procede alla lavorazione del caso come tale e non si attivano le forme di tutela adeguate; in secondo luogo i dati vengono falsati, le dimensioni del fenomeno non sono reali e, di conseguenza, vengono compromesse le politiche di prevenzione e sensibilizzazione.

### **UNDER REPORTING**

Letteralmente sottostima, il termine indica il fenomeno che vede una quota consistente delle vittime non denunciare l'episodio di discriminazione subito. Paura, vergogna, preoccupazione per eventuali ritorsioni, così come la scarsa informazione rispetto ai meccanismi di tutele, sono le principali motivazioni della mancata denuncia.

### **VITTIMIZZAZIONE**

Con questo termine si indicano le conseguenze indesiderate alle quali può essere esposta una persona che denuncia di essere stata vittima di una discriminazione. Tali conseguenze possono assumere la forma di sanzioni, maltrattamenti, molestie, ostracismo mirate a colpevolizzare la vittima per l'aver denunciato l'accaduto.

## **XENOFOBIA**

Sentimento di paura e di avversione nei confronti dello straniero, capace di generare comportamenti distorti ed incontrollabili che rischiano di sfociare in aperti atteggiamenti discriminatori e razzisti. Il suffisso “fobia” conferisce al termine una valenza psicopatologica: se la paura può essere interpretata come una reazione adeguata ad un pericolo reale, il termine fobia indica, al contrario, una reazione sproporzionata ed inconsapevole ad un pericolo immaginato.



## **SECONDA SEZIONE - TERMINI PER GROUND, TIPO DI DISCRIMINAZIONE E AMBITO**

Questa sezione del Glossario raccoglie i termini relativi al fattore di discriminazione di cui i progetti FAMI si occupano (razza/etnia).

I termini sono presentati secondo una classificazione che tiene conto di tre livelli:

- ▶ fattore di discriminazione
- ▶ tipo di discriminazione
- ▶ ambito della discriminazione

Dalla combinazione di questi tre livelli si originano 66 combinazioni per ciascuna delle quali il glossario propone una definizione, per lo più costruita attraverso esempi e riferimenti a situazioni concrete.

I fattori (chiamati anche ground) e le diverse tipologie di discriminazione (diretta, indiretta, molestie) sono state descritte nella precedente sezione. Con ambito di discriminazione, all'interno del sistema informativo per la segnalazione dei casi gestito dall'UNAR, si indica il settore della vita sociale all'interno del quale si verifica la discriminazione. Ad introduzione a questa seconda sezione sono poste le definizioni e i singoli ambiti presi in considerazione da parte dell'UNAR.

La classificazione usata dall'UNAR prevede undici diversi ambiti, corrispondenti agli ambienti sociali dove con maggiore frequenza si verificano i casi di discriminazione: casa, lavoro, scuola e istruzione, salute, trasporto pubblico, Forze dell'ordine, erogazione servizi da enti pubblici, erogazione servizi da pubblici esercizi, vita pubblica, tempo libero, erogazione servizi finanziari. A ciascun ambito corrispondono una serie di specifiche, denominate contesto, funzionali a precisare la situazione di discriminazione.

### **AMBITI E CONTESTI: DEFINIZIONI**

#### **CASA**

In questo ambito vengono raccolte le segnalazioni riguardanti le discriminazioni che si possono verificare innanzitutto nella procedura di accesso (mediante locazione o acquisto) all'alloggio sia privato (esclusioni operate dai proprietari e/o dalle agenzie immobiliari) che pubblico (re-

quisiti discriminatori nei bandi ERP); sono qui anche ricomprese le discriminazioni e molestie che si possono verificare una volta entrati in possesso di un alloggio (rapporti con proprietario, condominio, singoli vicini di casa). Come si dirà anche in seguito (trattando la definizione di ambito “famiglia”), sono escluse le discriminazioni “intrafamiliari” eventualmente riguardanti l’alloggio (assegnazione della casa al coniuge divorziato ecc.) o le molestie avvenute all’interno delle mura domestiche tra membri della stessa famiglia (es. litigi coniugali)

**Attualmente i CONTESTI individuati per questo ambito sono:**

- ▶ affitto
- ▶ agenzie immobiliari
- ▶ condomini e vicini
- ▶ acquisto
- ▶ case popolari
- ▶ altro

## LAVORO

In questo ambito vengono raccolte le segnalazioni che riguardano gli atti discriminatori verificatisi nell’iter di accesso al lavoro privato (requisiti discriminatori), e le discriminazioni e molestie che si verificano sul luogo di lavoro. Le discriminazioni che riguardano l’accesso al pubblico impiego, essendo operate da enti pubblici, ricadono in quell’ambito. Rientrano in questo ambito invece le offerte di lavoro discriminatorie (postate sul web, o tramite agenzie, o proposte direttamente dall’eventuale datore di lavoro). Appartengono all’ambito lavoro anche le discriminazioni nell’accesso alla formazione: a questo proposito è necessario distinguere tra le ipotesi che rientrano nell’ambito “scuola e istruzione” e quelle che rientrano nell’ambito “lavoro” (per es. un bando formazione per medici con anni di esperienza per lo studio di malattie rare rientra nell’ambito “lavoro”, mentre un corso di formazione professionale che completa un ciclo di studi di base rientra nell’ambito “scuola”). Rientrano nell’ambito lavoro tutte le discriminazioni e molestie avvenute sul posto di lavoro da parte di qualsiasi soggetto appartenente all’azienda in cui si presta il lavoro o fornitore della stessa, e sino alla conclusione del rapporto di lavoro.

Il termine “aggravante” del contesto “mobbing con aggravante” non richiama il termine tecnico del diritto penale ma intende indicare che in questo ambito del lavoro si raccolgono non tutti i casi di mobbing ma solo quelli effettuati per uno dei fattori di discriminazione di cui ci occupiamo.

**Attualmente i CONTESTI individuati per questo ambito sono:**

- ▶ accesso all'occupazione
- ▶ condizioni lavorative
- ▶ condizioni di licenziamento
- ▶ retribuzione
- ▶ mobbing con aggravante
- ▶ accesso alla formazione
- ▶ colleghi
- ▶ altro

## SCUOLA E ISTRUZIONE

In questo ambito sono raggruppate le segnalazioni di atti discriminatori e molestie nell'accesso o nella frequenza della scuola, dell'università, o di altri corsi di formazione da parte di altri studenti o dei loro genitori, o del personale della scuola o dell'università. Episodi che si verificano in occasione di corsi che rappresentano tappe del percorso lavorativo, sono censiti nell'ambito lavoro.

**Attualmente i CONTESTI individuati per questo ambito sono:**

- ▶ personale scolastico
- ▶ studenti
- ▶ genitori
- ▶ altro

## SALUTE

In questo ambito si raccolgono le segnalazioni di discriminazione o molestia registrate in occasione dell'accesso o la fruizione di servizi sanitari, pubblici e privati.

**Attualmente i CONTESTI individuati per questo ambito sono:**

- ▶ ospedale
- ▶ pronto soccorso
- ▶ Asl
- ▶ specialisti
- ▶ altro

## TRASPORTO PUBBLICO

Sono raggruppate in questo ambito le segnalazioni che denunciano eventi discriminatori e molestie ai danni di utenti di servizi di trasporto pubblico (anche quando il servizio pubblico è fornito con un mezzo privato o da un'azienda privata) da parte della stessa azienda, del personale oppure da parte di altri viaggiatori.

**Attualmente i CONTESTI individuati per questo ambito sono:**

- ▶ personale di servizio
- ▶ azienda di trasporto
- ▶ altri utenti
- ▶ altro

## FORZE DELL'ORDINE

Vengono inserite in questo ambito tutte le segnalazioni di episodi discriminatori o molestie compiuti da agenti della Polizia di Stato, dei Carabinieri e da altri rappresentanti delle Forze dell'Ordine, oltre al personale della Polizia locale e delle agenzie private di vigilanza e sicurezza.

**Attualmente i CONTESTI individuati per questo ambito sono:**

- ▶ Polizia di Stato
- ▶ Carabinieri
- ▶ Polizia Municipale
- ▶ altro

## MASS MEDIA

Rinvio alla sezione del Glossario dedicata all' "*Hate speech*" ("*discorso d'odio*")

## EROGAZIONE SERVIZI DA ENTI PUBBLICI

In questo ambito vengono raggruppate le segnalazioni di episodi discriminatori e di molestia compiuti da Enti Pubblici, territoriali (Comuni, Regioni, ecc.) o dal loro personale in occasione dell'erogazione dei propri servizi (servizi anagrafici, sociali, ecc.) o in atti e provvedimenti amministrativi e legislativi.

**Attualmente i CONTESTI individuati per questo ambito sono:**

- ▶ servizi anagrafici
- ▶ altro
- ▶ servizi socio-assistenziali

## EROGAZIONE SERVIZI FINANZIARI

In questo ambito sono raccolte le segnalazioni relative ad atti discriminatori nella concessione di prestiti, mutui, servizi bancari, finanziamenti, polizze assicurative.

**Attualmente i CONTESTI individuati per questo ambito sono:**

- ▶ mutui
- ▶ prestiti
- ▶ finanziamenti
- ▶ polizze assicurative
- ▶ altro

## TEMPO LIBERO

Sono raggruppate in questo ambito le segnalazioni riguardanti spazi e tempi di vita comunitaria o collegati alle attività di ricreazione quotidiane delle persone quali la partecipazione ad associazioni, attività sportive e di intrattenimento.

**In questo ambito sono censite anche le segnalazioni riguardanti:**

- ▶ associazioni
- ▶ sport
- ▶ spettacolo

## VITA PUBBLICA

In questo ambito sono raccolte le segnalazioni di discriminazioni o molestie che non rientrano negli altri ambiti e si verificano in contesti e luoghi pubblici (non vengono raccolte molestie che abbiano luogo nel chiuso contesto domestico) senza che tra responsabile e vittima sia in atto un rapporto commerciale, di servizio ma si trovino occasionalmente a frequentare, anche non contestualmente, lo stesso spazio (per es. scritte su un muro che poi sono lette dalla vittima). In questo ambito sono censite anche le segnalazioni riguardanti: manifesti elettorali, dichiarazioni di esponenti politici, scritte. Rientrano in questo ambito anche le aggressioni.

**Attualmente i CONTESTI individuati per questo ambito sono:**

- ▶ politica
- ▶ spazi pubblici
- ▶ scritte xenofobe
- ▶ aggressioni

### *Una specifica*

Le vicende che afferiscono all'ambito familiare e che vengono segnalate come discriminatorie, non rientrano nella competenza dell'UNAR. E ciò sia perché, di solito, è difficile distinguere motivazioni discriminatorie da altre dinamiche puramente psicologiche tipiche delle relazioni di parentela, sia perché l'Ufficio non ritiene di avere gli strumenti adatti per accertare questo genere di fatti e rendere così sufficientemente documentabile la discriminazione percepita. È ovvio però che se, nel caso singolo, i fatti allegati sono tali da eccedere l'ambito strettamente familiare, l'UNAR potrà considerare l'opportunità di occuparsene in quanto rientranti in altro ambito (vita pubblica, casa ecc).

**DEFINIZIONI SPECIFICHE:  
PER “GROUND”, AMBITO E TIPO DI DISCRIMINAZIONE**

Ambito	Tipo di discriminazione	Ground Razza etnia
Casa	diretta	1
	indiretta	2
	molestia	3
Lavoro	diretta	4
	indiretta	5
	molestia	6
Scuola e istruzione	diretta	7
	indiretta	8
	molestia	9
Salute	diretta	10
	indiretta	11
	molestia	12
Trasporto pubblico	diretta	13
	indiretta	14
	molestia	15
Forze dell'ordine	diretta	16
	indiretta	17
	molestia	18
Servizi da enti pubblici	diretta	19
	indiretta	20
	molestia	21
Servizi da pubblici esercizi	diretta	22
	indiretta	23
	molestia	24
Servizi finanziari	diretta	25
	indiretta	26
	molestia	27
Vita pubblica	diretta	28
	indiretta	29
	molestia	30
Tempo libero	diretta	31
	indiretta	32
	molestia	33

## **DISCRIMINAZIONE DIRETTA PER RAZZA/ETNIA/NAZIONALITÀ NELL'AMBITO CASA**

Gli elementi di fatto che devono sussistere perché possa darsi discriminazione razziale diretta si configurano in tutti quei comportamenti espliciti o impliciti mediante i quali l'offerta in locazione o in vendita di un alloggio viene preclusa o è sottoposta a condizioni più gravose agli stranieri, o ad una parte di essi, o agli appartenenti ad un'etnia (per es. i Rom, gli arabi, le persone dalla pelle nera ecc.). Rientrano in questo gruppo di comportamenti discriminatori anche tutti quegli atteggiamenti di condómini, inquilini o vicini di casa che escludono o tendono ad escludere o limitare l'esercizio di diritti connessi all'alloggio alle persone indicate sopra (divieto di cucinare cibi tradizionali, di ospitare connazionali ecc.) che invece possono essere esercitati da italiani, o viceversa. Ovviamente la discriminazione si realizza solo se si viene a creare o si tende a creare questa distinzione tra italiani e stranieri. Nel caso si tratti di regole condominiali valide per tutti si esce da questa categoria (eventualmente si tratta di discriminazione indiretta).

## **DISCRIMINAZIONE INDIRETTA PER RAZZA/ETNIA/NAZIONALITÀ NELL'AMBITO CASA**

Rientrano in questa categoria tutti quei comportamenti o quelle disposizioni apparentemente neutre che tuttavia pongono in maggiore difficoltà gli stranieri, o una parte di essi, o gli appartenenti ad un'etnia rispetto agli italiani, o viceversa. Nell'accesso all'alloggio, possono darsi ipotesi di clausole imposte dal proprietario che esplicitamente non escludono gli stranieri ma di fatto pongono ostacoli alla loro possibilità di affittare o acquistare una casa. Oppure rientrano in questa categoria tutti quei comportamenti che impongono regole di alloggio valide per tutti ma che di fatto aggravano la condizione dei soli stranieri.

## **MOLESTIA PER RAZZA/ETNIA/NAZIONALITÀ NELL'AMBITO CASA**

Per aversi questa ipotesi si deve accertare che le espressioni usate o i comportamenti offensivi posti in essere, fatta salva la libertà di espressione del proprio pensiero, avessero come obiettivo primario e prevalente quello di offendere la nazionalità, la cultura, l'origine etnica o il colore della pelle della vittima.

Ad esempio, un normale conflitto da cortile tra persone di nazionalità differente, con insulti non afferenti alla nazionalità o a caratteri somatici (es. pelle scura) dei litiganti, non costituisce di per sé una molestia razziale. Questa si raggiunge solamente se le espressioni o i gesti posti in essere fanno esplicito riferimento agli elementi razziali esemplificati sopra o ad altri simili. Così, anche se il conflitto è sorto per altri motivi (es. difformità di opinioni sull'utilizzo di parti comuni da parte dei condòmini) si ha molestia razziale non appena vengono proferite simili espressioni o posti in essere simili comportamenti.

### **DISCRIMINAZIONE PER RAZZA/ETNIA/NAZIONALITÀ DIRETTA NELL'AMBITO DEL LAVORO**

Per aversi questa discriminazione devono potersi accertare l'esclusione dal mercato del lavoro o la limitazione dell'esercizio dei diritti inerenti il lavoro di stranieri (o, viceversa, dei soli italiani), o di una parte di essi, o degli appartenenti ad un'etnia (per es. i Rom, gli arabi, le persone dalla pelle nera ecc.). Ciò si verifica tutte le volte per esempio che il potenziale datore di lavoro dichiara di non voler assumere personale straniero, di colore, o di una determinata cittadinanza.

Tali esclusioni si registrano sia nel privato che nel pubblico. La discriminazione di questo tipo può anche riguardare il lavoratore assunto: in questo caso il comportamento discriminante si può concretizzare in ordini di servizio penalizzanti per lo straniero rispetto all'italiano (mansioni, orari, condizioni di lavoro, retribuzione, ecc.). La discriminazione può essere attuata sia dal datore di lavoro o da un suo rappresentante, come dai compagni o colleghi.

### **DISCRIMINAZIONE PER RAZZA/ETNIA/NAZIONALITÀ INDIRETTA NELL'AMBITO DEL LAVORO**

In questo caso la discriminazione si realizza quando l'esclusione dal mercato del lavoro o la limitazione nell'esercizio dei diritti del lavoro è conseguenza di un comportamento di per sé neutro ma che di fatto penalizza in modo significativo gli stranieri (o, viceversa, i soli italiani), o gli appartenenti ad una determinata etnia, o una certa categoria di stranieri presenti nel nostro Paese. In genere è una discriminazione posta in essere dal datore di lavoro ma può essere attuata anche da compagni o colleghi.



## **MOLESTIA PER RAZZA/ETNIA/NAZIONALITÀ NELL'AMBITO DEL LAVORO**

Gli elementi di fatto che in questo caso contribuiscono a configurare una “molestia razziale in ambito di lavoro” sono quei comportamenti (azioni, situazioni, espressioni verbali e no) posti in essere dal datore di lavoro o dai suoi incaricati o dai colleghi, che, fatta salva la libertà di espressione del proprio pensiero, – facendo diretto riferimento all’origine etnica, al colore della pelle, o altre fattezze fisiche (es. occhi a mandorla), al modo di parlare o ad altra manifestazione culturale della vittima – offendono la sua dignità o lo inducono a vivere l’esperienza di lavoro in stato di costante frustrazione e umiliazione, sulla difensiva, bersaglio dei commenti e comportamenti altrui. Tali situazioni si possono verificare per es. sia nell’accesso al lavoro, sia nel tempo del lavoro o in quello dedicato a raggiungere il posto di lavoro o sui mezzi di trasporto forniti dal datore di lavoro, nelle pause e a mensa.

## **DISCRIMINAZIONE PER RAZZA/ETNIA/NAZIONALITÀ DIRETTA NELL'AMBITO DELL'ISTRUZIONE**

Si realizza nei comportamenti tendenti ad escludere l’accesso all’istruzione o a limitare i diritti inerenti allo studio a persone straniere (o, viceversa, ai soli italiani), o di una parte di esse, o degli appartenenti ad un’etnia (per es. i Rom, gli arabi) o a persone di pelle scura o con altre fattezze che ne indichino una provenienza straniera. Con il particolare afflusso di alunni stranieri nelle scuole italiane, sia per iniziativa di genitori, sia di autorità scolastiche, sia del Governo o del Legislatore, si sono dati e si danno casi in cui si operano differenze nel percorso scolastico degli alunni su base etnico/razziale. Quando ciò non sia giustificato da comprovate esigenze pedagogiche, esso finisce per risultare un comportamento di discriminazione diretta. In ambito universitario si sono verificate esclusioni discriminatorie dirette dagli organismi di partecipazione studentesca su base etnico/razziale.

## **DISCRIMINAZIONE INDIRETTA PER RAZZA/ETNIA/NAZIONALITÀ NELL'AMBITO DELL'ISTRUZIONE**

I comportamenti “neutri” che qui rilevano sono quelli inerenti requisiti di accesso allo studio, prassi pedagogiche, organizzazione delle attività scolastiche o altro che possono risultare penalizzanti per persone straniere

(o, viceversa, per i soli italiani), o di una parte di esse, o degli appartenenti ad un'etnia (per es. i Rom, gli arabi) o a persone di pelle scura o con altre fattezze che ne indichino una provenienza straniera.

### **MOLESTIA PER RAZZA/ETNIA/NAZIONALITÀ NELL'AMBITO DELL'ISTRUZIONE**

Si tratta di espressioni o comportamenti che, fatta salva la libertà di espressione del proprio pensiero e la libertà di insegnamento, fanno diretto riferimento all'origine etnica, al colore della pelle, o altre fattezze fisiche (es. occhi a mandorla), al modo di parlare o ad altra manifestazione culturale di un alunno o di un gruppo di alunni, di un docente, un genitore, un membro del personale non docente della scuola, accostandovi una qualifica negativa. Nell'ambito della scuola, questi episodi possono vedere come potenziali autori tutti i componenti della comunità scolastica.

### **DISCRIMINAZIONE DIRETTA PER RAZZA/ETNIA/NAZIONALITÀ NELL'AMBITO DELLA SALUTE**

Si realizza quando i diritti inerenti alla salute di una persona o di un gruppo di persone vengono esclusi o limitati per il fatto che queste persone sono straniere (o, viceversa, italiane), o appartengono ad un'etnia (per es. i Rom, gli arabi) o sono persone di pelle scura o con altre fattezze che ne indichino una provenienza straniera. Una simile esclusione o limitazione può essere compiuta dalla stessa Pubblica Amministrazione, ma per poter dichiarare con sicurezza che si tratti di discriminazione si deve porre attenzione anche ad altri aspetti che eventualmente potessero giustificare tale regolamentazione (reddito, gratuità o meno della prestazione sanitaria richiesta ecc.). È necessario accertarsi anche che il provvedimento non sia fondato su indicazione scientifiche o di sicurezza pubblica.

### **DISCRIMINAZIONE PER RAZZA/ETNIA/NAZIONALITÀ INDIRETTA NELL'AMBITO DELLA SALUTE**

Si ha questa discriminazione quando un comportamento di per sé “neutro” rende impraticabili o di difficile attuazione i diritti inerenti alla salute per persone straniere (o, viceversa, italiane), o che appartengono ad un'etnia (per es. i Rom, gli arabi) o sono di pelle scura o con altre fattezze che

ne indichino una provenienza straniera. I casi di questo tipo sono probabilmente rari ma può accadere che requisiti di accesso o organizzativi (formulari di richiesta solo in italiano, anzianità di residenza per ricovero in strutture sanitarie, presenza di personale medico solo maschile anche per pazienti donne ecc) si rivelino discriminanti per gli stranieri, a meno che non siano giustificati da altri fondati motivi.

### **MOLESTIA PER RAZZA/ETNIA/NAZIONALITÀ NELL'AMBITO DELLA SALUTE**

Si verifica ogni volta che una persona (o un gruppo) straniera o appartenente ad una determinata etnia o con una particolare caratteristica fisica che la identifica come tale, viene apostrofata con epiteto o con una qualifica negativa proprio in quanto straniera o appartenente ad una determinata etnia all'interno di un rapporto sanitario, fatta salva la libertà di espressione del proprio pensiero. Ad es. a volte, di fronte alla difficoltà a comprendere o all'insistenza di persone straniere, il personale amministrativo/sanitario esprime (più o meno consapevolmente) apprezzamenti associando alla nazionalità una caratteristica negativa. Ovviamente bisogna valutare di caso in caso il contesto entro il quale tale affermazione è stata formulata.

### **DISCRIMINAZIONE DIRETTA PER RAZZA/ETNIA/NAZIONALITÀ NELL'AMBITO DEL TRASPORTO PUBBLICO**

Si verifica quando una persona o un gruppo di persone straniere (o, viceversa, italiane), o che appartengono ad un'etnia (per es. i Rom, gli arabi) o sono persone di pelle scura o con altre fattezze che ne indichino una provenienza straniera, vengono escluse dal servizio di trasporto o questo gli viene offerto a condizioni più disagiati proprio a motivo di questa loro caratteristica personale. Casi espliciti di questo si hanno per es. quando i mezzi di trasporto non si fermano per far salire o scendere persone Rom, quando l'amministrazione preposta stabilisce le fermate a grande distanza da campi Rom. Ovviamente in questi casi bisogna accertare che il comportamento sia posto in essere proprio per discriminare un'etnia rispetto ad altre e non siano dovute ad altre condizioni di fatto (es. biglietto non pagato, difficoltà tecniche di manovra ecc.). Anche il controllo dei documenti di viaggio, se corrisponde a strategie di ethnical profiling costituisce discriminazione.

## **DISCRIMINAZIONE INDIRETTA PER RAZZA/ETNIA/NAZIONALITÀ NELL'AMBITO DEL TRASPORTO PUBBLICO**

Si ha quando comportamenti di per sé “neutri” limitano l’accesso al servizio pubblico di trasporto o lo negano completamente a persone appartenenti ad una determinata etnia proprio in virtù di questa loro appartenenza.

## **MOLESTIA PER RAZZA/ETNIA/NAZIONALITÀ NELL'AMBITO DEL TRASPORTO PUBBLICO**

Si verifica quando il personale di servizio, in occasione del viaggio, fatta salva la libertà di espressione del proprio pensiero, esprime dei giudizi o esterne affermazioni che collegano l’appartenenza etnico razziale del passeggero ad una caratteristica negativa. Ciò può accadere per esempio in occasione della verifica dei documenti di viaggio. Può succedere che queste molestie vengano proferite proprio nel corso della discussione che potrebbe nascere da questo accertamento.

## **DISCRIMINAZIONE PER RAZZA/ETNIA/NAZIONALITÀ DIRETTA NELL'AMBITO DELLE FORZE DELL'ORDINE**

Si verifica quando una persona o un gruppo di persone straniere (o, viceversa, italiane), o che appartengono ad un’etnia (per es. i Rom, gli arabi) o di pelle scura o con altre fattezze che ne indichino una provenienza straniera, vengono trattate da agenti delle forze dell’ordine in modo diverso da come sarebbero trattati gli altri e ciò proprio a motivo di questa caratteristica personale delle vittime. Casi espliciti di questo si hanno per es. quando gli agenti esercitano nei confronti di queste persone poteri che non avrebbero (e che non userebbero nei confronti degli italiani) o esercitano poteri che hanno (verifica identità, controlli di documenti ed effetti personali ecc.), ma senza rispettare quelle garanzie a difesa della persona che osserverebbero invece verso gli italiani. In questo settore si inseriscono tutte le ipotesi che vanno sotto il nome di *ethnic profiling*.

## **DISCRIMINAZIONE PER RAZZA/ETNIA/NAZIONALITÀ INDIRETTA NELL'AMBITO DELLE FORZE DELL'ORDINE**

In questa ipotesi rientrano tutti quei comportamenti di per sé “neutri” posti in essere da parte delle Forze dell’Ordine che mettono in una posi-

zione di svantaggio una persona o un gruppo di persone straniere (o, viceversa, italiane), o che appartengono ad un'etnia (per es. i Rom, gli arabi) o di pelle scura o con altre fattezze che ne indichino una provenienza straniera, rispetto agli altri. È da notare che non costituiscono discriminazione indiretta tutti quei provvedimenti che sono giustificati da fondate ragioni di ordine pubblico e sicurezza.

### **MOLESTIA PER RAZZA/ETNIA/NAZIONALITÀ NELL'AMBITO DELLE FORZE DELL'ORDINE**

Si verifica quando un agente delle Forze dell'Ordine, in occasione dell'espletamento delle sue funzioni, fatta salva la libertà di espressione del proprio pensiero, esprime dei giudizi o esterne affermazioni che collegano l'appartenenza etnico razziale della persona destinataria della sua azione ad una caratteristica negativa. Ciò può accadere per esempio in occasione della verifica dei documenti della regolarità del soggiorno sul territorio o durante accertamenti di ordine pubblico. Può succedere che vengano preferite queste espressioni nel corso della discussione che ne potrebbe nascere. Debbono essere considerate molestie anche se costituissero reazione ad un atteggiamento risentito e provocatorio della vittima.

### **DISCRIMINAZIONE DIRETTA PER RAZZA/ETNIA/NAZIONALITÀ NELL'AMBITO DELL'EROGAZIONE DI SERVIZI DA ENTI PUBBLICI**

Si realizza quando i diritti inerenti servizi socio-assistenziali e anagrafici di una persona o di un gruppo di persone straniere (o, viceversa, italiane), o che appartengono ad un'etnia (per es. i Rom, gli arabi) o di pelle scura o con altre fattezze che ne indichino una provenienza straniera vengono esclusi o limitati a motivo di questa loro caratteristica personale. Una simile esclusione o limitazione è compiuta dalla stessa Pubblica Amministrazione, locale o centrale. Per poter dichiarare con sicurezza che si tratti di discriminazione si deve però porre attenzione anche ad altri aspetti che eventualmente potessero giustificare tale regolamentazione (es. regolarità della presenza sul territorio, reddito, gratuità o meno della prestazione ecc.). A volte la discriminazione consiste nel fatto di rendere la procedura per l'accesso al beneficio particolarmente onerosa per le persone straniere (es. richiesta di documentazione, costi ecc.).

### **DISCRIMINAZIONE INDIRETTA PER RAZZA/ETNIA/NAZIONALITÀ NELL'AMBITO DELL'EROGAZIONE DI SERVIZI DA ENTI PUBBLICI**

Si ha questa discriminazione quando un comportamento della Pubblica Amministrazione (centrale o locale) di per sé “neutro” rende però inaccessibili o di difficile attuazione diritti inerenti a servizi socio-assistenziali e anagrafici a persone straniere (o, viceversa, italiane), o che appartengono ad un’etnia (per es. i Rom, gli arabi) o di pelle scura o con altre fattezze che ne indichino una provenienza straniera. Può accadere che requisiti di accesso o organizzativi (es. formulari di richiesta solo in italiano, anzianità di residenza, documentazione da fornire) si rivelino discriminanti per gli stranieri, a meno che non siano giustificati da altri fondati motivi.

### **MOLESTIA PER RAZZA/ETNIA/NAZIONALITÀ NELL'AMBITO DELL'EROGAZIONE DI SERVIZI DA ENTI PUBBLICI**

Si verifica ogni volta che una persona (o un gruppo) straniera (o, viceversa, italiana), o che appartiene ad un’etnia (per es. i Rom, gli arabi) o di pelle scura o con altre fattezze che ne indichino una provenienza straniera, viene apostrofata con un epiteto o con una qualifica negativa proprio a motivo di questa sua caratteristica personale nell’ambito di una procedura connessa alla erogazione di un servizio socio-sanitario o anagrafico, fatta salva la libertà di espressione del proprio pensiero. A volte, di fronte alla difficoltà a comprendere o all’insistenza di persone straniere, il personale amministrativo della Pubblica Amministrazione (centrale o locale) esprime (più o meno consapevolmente) apprezzamenti associando all’etnia dell’interlocutore una caratteristica negativa. Ovviamente bisogna valutare di caso in caso il contesto entro il quale tale affermazione è stata formulata.

### **DISCRIMINAZIONE DIRETTA PER RAZZA/ETNIA/NAZIONALITÀ NELL'AMBITO DELL'EROGAZIONE DI SERVIZI DA PUBBLICI ESERCIZI**

Si verifica quando una persona o un gruppo di persone straniere (o, viceversa, italiane), o che appartengono ad un’etnia (per es. i Rom, gli arabi) o di pelle scura o con altre fattezze che ne indichino una provenienza straniera vengono escluse da un servizio erogato da un pubblico esercizio o questo gli viene offerto a condizioni più svantaggiose proprio a motivo di questa loro qualità personale. Casi espliciti di questo si hanno per es.

quando la somministrazione in un bar viene negata a stranieri o a Rom o corrisposta loro a condizioni più onerose rispetto agli italiani.

#### **DISCRIMINAZIONE INDIRETTA PER RAZZA/ETNIA/NAZIONALITÀ NELL'AMBITO DELL'EROGAZIONE DI SERVIZI DA PUBBLICI ESERCIZI**

Si ha quando comportamenti di per sé “neutri” limitano l'accesso ai servizi erogati da pubblici esercizi o li negano completamente a persone straniere (o, viceversa, italiane), o che appartengono ad un'etnia (per es. i Rom, gli arabi) o di pelle scura o con altre fattezze che ne indichino una provenienza straniera.

#### **MOLESTIA PER RAZZA/ETNIA/NAZIONALITÀ NELL'AMBITO DELL'EROGAZIONE DI SERVIZI DA PUBBLICI ESERCIZI**

Si verifica ogni volta che, fatta salva la libertà di espressione del proprio pensiero, una persona o un gruppo di persone straniere (o, viceversa, italiane), o che appartengono ad un'etnia (per es. i Rom, gli arabi) o di pelle scura o con altre fattezze che ne indichino una provenienza straniera, vengono apostrofate con un epiteto o con una qualifica negativa riferita a questa loro caratteristica personale nell'atto di richiedere od usufruire di un servizio erogato da un esercizio pubblico. Tale molestia può essere attuata ad opera del gestore, del personale impiegato nel locale, ma può anche provenire dagli altri avventori. A volte è capitato che la molestia venisse riportata per iscritto su un avviso affisso nel locale.

#### **DISCRIMINAZIONE DIRETTA PER RAZZA/ETNIA/NAZIONALITÀ NELL'AMBITO DELL'EROGAZIONE DI SERVIZI FINANZIARI**

Si realizza quando i diritti inerenti servizi finanziari, bancari o assicurativi di una persona o di un gruppo di persone straniere (o, viceversa, italiane), o che appartengono ad un'etnia (per es. i Rom, gli arabi) o di pelle scura o con altre fattezze che ne indichino una provenienza straniera vengono esclusi o limitati a motivo di questa loro caratteristica personale. Una simile esclusione o limitazione può essere compiuta da una banca, da un istituto di credito, da una finanziaria, da un'agenzia di assicurazione o simili. Per poter dichiarare con sicurezza che si tratti di discriminazione si deve però porre attenzione anche ad altri aspetti che eventualmente po-

tessero giustificare tale regolamentazione (es. regolarità della presenza sul territorio, reddito dell'utente, rischio d'insolvenza, entità del rischio da assicurare ecc.). A volte la discriminazione consiste nel fatto di rendere la procedura per l'accesso al servizio particolarmente onerosa per le persone straniere (es. richiesta di documentazione, costi ecc.).

### **DISCRIMINAZIONE INDIRETTA PER RAZZA/ETNIA/NAZIONALITÀ NELL'AMBITO DELL'EROGAZIONE DI SERVIZI FINANZIARI**

Si ha questa discriminazione quando un comportamento di una banca, di un istituto di credito, di una finanziaria, di un'agenzia di assicurazione o simili, di per sé "neutro" rende però inaccessibili o di difficile attuazione diritti inerenti servizi finanziari, bancari o assicurativi di una persona o di un gruppo di persone straniere (o, viceversa, italiane), o che appartengono ad un'etnia (per es. i Rom, gli arabi) o di pelle scura o con altre fattezze che ne indichino una provenienza straniera. Può accadere che requisiti di accesso o organizzativi (es. formulari di richiesta solo in italiano, anzianità di residenza, documentazione da fornire) si rivelino discriminanti per queste persone, a meno che non siano giustificati da altri fondati motivi.

### **MOLESTIA PER RAZZA/ETNIA/NAZIONALITÀ NELL'AMBITO DELL'EROGAZIONE DI SERVIZI FINANZIARI**

Si verifica ogni volta che una persona o un gruppo di persone straniere (o, viceversa, italiane), o che appartengono ad un'etnia (per es. i Rom, gli arabi) o di pelle scura o con altre fattezze che ne indichino una provenienza straniera, vengono apostrofate con un epiteto o con una qualifica negativa proprio a motivo di questa loro caratteristica personale nell'ambito di una procedura connessa alla erogazione di un servizio finanziario, bancario o assicurativo, fatta salva la libertà di espressione del proprio pensiero. Per es. può capitare che, di fronte alla difficoltà a comprendere o all'insistenza di persone straniere, il personale di una banca, di un istituto di credito, una finanziaria, un'agenzia di assicurazione o simili esprima (più o meno consapevolmente) apprezzamenti associando all'etnia dell'interlocutore una caratteristica negativa. Ovviamente bisogna valutare di caso in caso il contesto entro il quale tale affermazione è stata formulata.



## **DISCRIMINAZIONE DIRETTA PER RAZZA/ETNIA/NAZIONALITÀ NELL'AMBITO DELLA VITA PUBBLICA**

Si realizza quando, nell'ambito di relazioni personali, non inquadrabili in altri ambiti, che si svolgono davanti ad un uditorio potenziale indefinito, una persona o un gruppo di persone straniere (o, viceversa, italiane), o che appartengono ad un'etnia (per es. i Rom, gli arabi) o di pelle scura o con altre fattezze che ne indichino una provenienza straniera vengono escluse dal godimento di spazi, strutture, impianti della collettività o limitate in questo da altre persone private solo a motivo di questa loro caratteristica personale. Per es. quando viene fatta una raccolta di firme per escludere i Rom da certi spazi (per es. un quartiere) o perché non venga concesso l'utilizzo del campo sportivo del comune ad una squadra di stranieri. Ovviamente bisogna verificare che tale esclusione sia direttamente motivata dall'appartenenza etnico/razziale delle persone che si vogliono escludere. Diverso sarebbe che l'obiettivo polemico fossero per es. presunti sprechi o cattivo utilizzo di denaro pubblico o il degrado ambientale. Non è discriminatorio raccogliere firme contro un insediamento abusivo in stato di degrado ambientale.

## **DISCRIMINAZIONE INDIRETTA PER RAZZA/ETNIA/NAZIONALITÀ NELL'AMBITO DELLA VITA PUBBLICA**

Si ha questa discriminazione quando, nell'ambito di relazioni personali, non inquadrabili in altri ambiti, che si svolgono davanti ad un uditorio potenziale indefinito, un comportamento di per sé "neutro" posto in essere da soggetti privati rende però inaccessibili o di difficile godimento spazi, strutture, impianti della collettività a persone straniere (o, viceversa, italiane), o che appartengono ad un'etnia (per es. i Rom, gli arabi) o di pelle scura o con altre fattezze che ne indichino una provenienza straniera.

## **MOLESTIA PER RAZZA/ETNIA/NAZIONALITÀ NELL'AMBITO DELLA VITA PUBBLICA**

Si verifica ogni volta che, fatta salva la libertà di espressione del proprio pensiero, una persona o un gruppo di persone straniere (o, viceversa, italiane), o che appartengono ad un'etnia (per es. i Rom, gli arabi) o di pelle scura o con altre fattezze che ne indichino una provenienza straniera,

nell'ambito di relazioni personali, non inquadrabili in altri ambiti, che si svolgono davanti ad un uditorio potenziale indefinito, vengono apostrofate con epiteto o con una qualifica negativa riferita a questa loro caratteristica personale. Rientrano in questa categoria per es. gli insulti pronunciati in discorsi politici, in diverbi avvenuti in spazi pubblici (es. per strada) ecc..

### **DISCRIMINAZIONE PER RAZZA/ETNIA/NAZIONALITÀ DIRETTA NELL'AMBITO DEL TEMPO LIBERO**

Si verifica quando, nell'ambito delle attività di ricreazione quotidiane delle persone, una persona o un gruppo di persone straniere (o, viceversa, italiane), o che appartengono ad un'etnia (per es. i Rom, gli arabi) o di pelle scura o con altre fattezze che ne indichino una provenienza straniera, vengono trattate meno favorevolmente di altri. Ciò si verifica per es. quando d'estate i centri estivi mettono come criterio di ammissione dei bambini la cittadinanza italiana o quando in una gara non si possono concedere i premi principali ai partecipanti stranieri anche se hanno vinto.

### **DISCRIMINAZIONE PER RAZZA/ETNIA/NAZIONALITÀ INDIRETTA NELL'AMBITO DEL TEMPO LIBERO**

Si verifica quando, nel ambito delle attività di ricreazione quotidiane delle persone, la limitazione nell'esercizio dei diritti della persona o del gruppo di persone straniere (o, viceversa, italiane), o che appartengono ad un'etnia (per es. i Rom, gli arabi) o di pelle scura o con altre fattezze che ne indichino una provenienza straniera, è conseguenza di un comportamento di per sé neutro ma che di fatto penalizza queste persone rispetto agli altri. Un esempio di questo caso si verifica quando, al fine di usufruire di un determinato servizio (ad.es accesso a una spiaggia, a una discoteca, ecc.) si mettono dei requisiti che, anche non essendo direttamente applicabili alle persone di una determinata etnia o nazionalità, li escludono indirettamente (es. richiesta di una determinata anzianità di residenza nel comune dove si trova la spiaggia o la discoteca).

## **MOLESTIA PER RAZZA/ETNIA/NAZIONALITÀ NELL'AMBITO DEL TEMPO LIBERO**

Si verifica quando, fatta salva la libertà di espressione del proprio pensiero, nell'ambito delle attività di ricreazione quotidiane delle persone, vengono posti in essere comportamenti (azioni, situazioni, espressioni verbali e no) nei confronti di una persona o di un gruppo di persone straniere (o, viceversa, italiane), o che appartengono ad un'etnia (per es. i Rom, gli arabi) o di pelle scura o con altre fattezze che ne indichino una provenienza straniera, che attribuiscono una qualifica negativa a questa loro caratteristica personale. Tali situazioni si possono verificare ad es. nello sport quando i giocatori stranieri o di colore vengono insultati con frasi offensive riferite alla loro razza, etnia o nazionalità, colore della pelle ecc. dal pubblico presente in tribuna.

## TERZA SEZIONE - HATE CRIME E HATE SPEECH

### CRIMINE D'ODIO (HATE CRIME)

Secondo il Considerando n.5 posto all'inizio della Decisione Quadro 2008/913/GAI del Consiglio d'Europa del 28 novembre 2008 sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale "Il razzismo e la xenofobia costituiscono una minaccia per i gruppi di persone che sono bersaglio di tale comportamento. È necessario definire nei confronti di tale fenomeno un'impostazione penale che sia comune all'Unione europea, per fare in modo che gli stessi comportamenti costituiscano reati in tutti gli Stati membri e che siano previste pene efficaci, proporzionate e dissuasive per le persone fisiche e giuridiche che hanno commesso simili reati o ne sono responsabili". In sintesi, per hate crime l'UNAR intende un comportamento ispirato all'odio che l'ordinamento giuridico considera reato.

Da quanto precede, possiamo dire che gli elementi costitutivi del crimine d'odio sono:

- 1) un comportamento ispirato all'odio per una persona o un gruppo a motivo di una qualità identitaria specifica
- 2) la previsione di questo comportamento come reato da parte dell'ordinamento
- 3) un soggetto quale bersaglio del comportamento ispirato all'odio: i bersagli dei crimini di odio possono essere persone o proprietà associate ad un gruppo che condivide una caratteristica protetta. L'autore potrebbe prendere di mira la vittima a causa dell'affiliazione, reale o percepita, ad un gruppo
- 4) una qualità identitaria di questo bersaglio: si tratta di un aspetto comune condiviso da un gruppo, come la lingua, la religione, l'etnia, la nazionalità o altri fattori comuni simili che sono fondamentali per l'auto-identificazione e che l'ordinamento ritiene meritevoli di tutela (appunto mediante la previsione - anche - di una figura di reato. Le caratteristiche protette in genere sono imm modificabili, come il colore della pelle. Ve ne sono però alcune che sono variabili ma non per questo meno fondamentali per la percezione di sé stessi (per es. religione)

(Fonte: Dalle dispense del corso Together fighting against hate crimes Roma, 30 gennaio 2016 - 6 febbraio 2016)

## HATE SPEECH

Non esiste ancora una definizione universalmente condivisa dell'espressione hate speech. L'UNAR segue la Raccomandazione del Comitato dei Ministri del Consiglio D'Europa [CM/Rec (2014) 6 adottata il 16 aprile 2014 (par. 42)] secondo la quale il "discorso d'odio" comprende: "tutte le forme di espressione che contribuiscono a propagandare, stimolare, promuovere o giustificare l'odio razziale, la xenofobia, l'antisemitismo, ovvero altre forme di odio basate sull'intolleranza, compresa quella che si esprime sotto forma di nazionalismo aggressivo e di etnocentrismo, di discriminazione e di ostilità nei confronti delle minoranze, dei migranti e delle persone di origine immigrata".

La definizione più recente dell'ECRI fornisce un concetto molto più ampio di *hate speech* che consente di includere anche i discorsi che appaiono *politically correct*: "fomentare, promuovere o incoraggiare, sotto qualsiasi forma, la denigrazione, l'odio o la diffamazione nei confronti di una persona o di un gruppo, nonché il fatto di sottoporre a soprusi, insulti, stereotipi negativi, stigmatizzazione o minacce una persona o un gruppo e la giustificazione di tutte queste forme o espressioni di odio testé citate, sulla base della "razza", del colore della pelle, dell'ascendenza, dell'origine nazionale o etnica, dell'età, dell'handicap, della lingua, della religione o delle convinzioni, del sesso, del genere, dell'identità di genere, dell'orientamento sessuale e di altre caratteristiche o stato personale" (ECRI General Recommendation n. 15, 8 December 2015).

## MATERIALE RAZZISTA E XENOFOBO

Secondo l'art 2 del Protocollo Addizionale alla Convenzione sul Cybercrime del Consiglio d'Europa, per materiale razzista e xenofobo deve intendersi ogni materiale scritto, ogni immagine o qualsiasi rappresentazione di idee o teorie che sostiene, promuove o incita all'odio, alla discriminazione o alla violenza contro ogni individuo o gruppo di persone, sulla base della razza, colore della pelle, provenienza, nazionalità, origine etnica, e della religione.

(Cfr Additional Protocol to the Convention on Cybercrime, concerning the criminalisation of acts of a racist and xenophobic nature committed through computer systems del 28.I.2003)

## LIMITI ALLA LIBERTÀ DI ESPRESSIONE

Secondo il diritto internazionale, europeo e italiano va riconosciuta a tutti la libertà di esprimere il proprio pensiero. Ma questo non è un diritto assoluto: va bilanciato caso per caso con la necessità di tutelare altri diritti di pari valore.

L'art. 10 comma 2 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali afferma che "la libertà di espressione, poiché comporta doveri e responsabilità, può essere sottoposta alle formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni che sono previste dalla legge e che costituiscono misure necessarie in una società democratica [...] per la protezione della reputazione o dei diritti altrui". Ciò significa - nel sistema giuridico italiano - che un'espressione negativa contro un individuo o un gruppo in genere deve essere ritenuta legittima anche se può dare fastidio o risultare sgradevole per qualcuno o per qualche gruppo o istituzione, ma può uscire dai limiti della riconosciuta libertà di espressione del proprio pensiero e, di conseguenza - secondo i casi - andare incontro a limitazioni o sanzioni senza che ciò risulti come una indebita limitazione del diritto alla libertà di espressione.

La Commissione ONU per i diritti umani ha raccomandato gli Stati Membri a stabilire una chiara distinzione tra a) espressioni che costituiscono reato; b) espressioni che non sono sanzionabili penalmente ma che possono dar luogo ad un procedimento civile o amministrativo; c) espressioni che non danno luogo ad alcuna restrizione o sanzione né civile né penale ma che possono sollevare preoccupazione in termini di tolleranza, civiltà e rispetto dei diritti degli altri (CFR The Rabat Plan of Action, Report of the United Nations High Commissioner for Human Rights on the expert workshops on the prohibition of incitement to national, racial or religious hatred, A/HRC/22/17/Add.4, 11 January 2013, par 6).





